

Sentenza 144/2026

Repertorio 160/2026

L.C. 17/2026



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA**

Sezione XIV

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. F. Miccio - Presidente rel.

dott. C. Tedeschi - Giudice

dott. F. Cottone - Giudice

nel procedimento n. 2004-1/2025 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Carmag s.r.l. in liquidazione

promosso da BSWV Inc. con gli avvocati Martini e Mehrens

- **Ricorrente**

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso presentato da BSWC Inc. per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della società Carmag s.r.l. in liquidazione;

dato atto che la società debitrice – malgrado la rituale notifica – non si è costituita nel giudizio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI;

rilevato che la società Carmag s.r.l. riveste la qualità di imprenditore minore, sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 2 CCI quando il debitore è in stato di insolvenza la domanda può essere presentata anche da un creditore;

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione controllata non rilevano le cause e le modalità del sovraindebitamento né l'assenza di atti in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio, non essendo stata riprodotta nel CCII la norma dettata dall'art. 14 quinquies comma 1 legge 3/2012, in ragione dell'estensione della legittimazione a richiedere l'apertura della procedura ai creditori e tenuto conto che non esistono ragioni plausibili per escludere dall'ammissione a detta procedura liquidatoria il debitore che abbia posto in essere atti fraudolenti o che abbia assunto in modo imprudente o negligente le proprie obbligazioni;



rilevato che l'ammontare complessivo del solo credito vantato dal ricorrente è superiore alla soglia di euro cinquantamila prevista dall'art. 268 comma 2 CCII, trattandosi di una somma pari ad € 100.000,00;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del debitore ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, con la precisazione che ove la società sia in liquidazione, l'accertamento del requisito deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di apertura della liquidazione controllata, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori; nel caso di specie dai bilanci depositati si evince un rilevante squilibrio patrimoniale;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII il liquidatore debba essere nominato scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di Carmag s.r.l. in liquidazione con sede in Roma via Casale Ghella n. 18/A CF 11769031003
- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Fabio Miccio;
- 3) Nomina liquidatore l'OCC nella persona del dott. Gabriele Felici;
- 4) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI. Si applica l'articolo 10 comma 3 del CCII;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata;



8) **dispone che il liquidatore:**

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- **entro 5 giorni** dall'accettazione della nomina presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;

9) dispone che, ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. F) e g) e comma 4, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Roma, sia pubblicata nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa e sia trascritta al PRA nonché nei registri immobiliari in relazione ad eventuali beni mobili o immobili registrati; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al ricorrente, al debitore ed al liquidatore nominato.

Roma, 11.2.2026

Il Presidente

Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Chiara Buglia



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIV

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Fabio Miccio presidente rel.

dott. Claudio Tedeschi giudice

dott. Francesco Cottone giudice

letti gli atti del procedimento per apertura della liquidazione controllata n. 2004/25 a carico di Carmag srl in liquidazione, vista l'istanza di correzione di errore materiale avanzata dal creditore istante,

osservato che la Carmag srl era rimasta contumace nel procedimento di apertura della liquidazione controllata, e pertanto ad essa non deve essere notificata l'istanza di correzione della sentenza che ha aperto la Liquidazione controllata,

letti gli articoli 287 e 288 c.p.c.,

dispone

che la sentenza n. 144/2026 con la quale, su ricorso di BSWC Inc. è stata aperta la liquidazione controllata nei confronti della società Carmag s.r.l. in liquidazione sia corretta nel dispositivo come segue:

- al punto n. 4) ove è scritto “ Ordina al ricorrente”

si legga:

“Ordina al debitore”.

Alla cancelleria per il seguito di competenza.

Roma, 13.2.2026

Il presidente

